

Controlli ufficiali

La proposta di riforma della Commissione UE

Obiettivi: maggiore sicurezza e competitività

di Francesco Montanari

Avvocato e Dottore di ricerca in diritto dell'Unione europea

Le novità introdotte dal pacchetto legislativo pubblicato nel maggio scorso, ora all'esame del Consiglio e del Parlamento

I 6 maggio scorso la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto legislativo volto a migliorare il quadro normativo vigente in materia di salute animale, salute delle piante, commercializzazione di sementi e materiale riproduttivo vegetale e controlli ufficiali.

In questa sede si darà spazio, in particolar modo, all'esame dei più importanti elementi di riforma che la Commissione intende introdurre in materia di controlli ufficiali, oggi regolati dal regolamento CE 882/2004 (COM (2013) 265). A dir il vero, è proprio in questo settore – insieme alla nuova *Plant Health Law* – che si registrano le novità normative di rilievo maggiore della riforma in oggetto.

La proposta della Commissione è ora all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo: considerata la tempistica necessaria per lo svolgimento della procedura legislativa, la sua entrata in vi-

gore può realisticamente prevedersi per il 2016 (salvi i periodi transitori previsti, ad esempio, per controlli sulle importazioni e tariffe).

In un'epoca in cui la credibilità del comparto alimentare è stata messa a dura prova dal recente scandalo della carne di cavallo, le negoziazioni sulla riforma del reg. CE 882/2004 si preannunciano di non facile soluzione.

Consolidamento

Dalle attività istituzionali che hanno preceduto l'adozione della proposta di riforma del reg. CE 882/2004 emerge chiaramente una valutazione globalmente positiva della Commissione in relazione all'applicazione della legislazione in materia di controlli ufficiali.

In particolare, il reg. CE 882/2004 avrebbe contribuito ad assicurare maggiore efficacia ed uniformità nell'esecuzione dei controlli lungo la filiera agroalimentare su tutto il territorio dell'Unione europea e, per tale via, rafforzato il livello di tutela della salute pubblica.

Ciò considerato, non sorprende che, con la recente proposta, la Commissione intenda completare il lavoro intrapreso, estendendo il campo di applicazione della normativa controlli ad aree sino ad ora governate da specifiche disposizioni settoriali (ad esempio, il reg. CE 1069/2009 per i

sottoprodotti degli animali, dir. 2000/29/CE concernente la salute delle piante e dir. 96/23/CE in materia di residui veterinari) (art. 1 par. 2).

La proposta di riforma estende il campo di applicazione della normativa sui controlli

Maggiore trasparenza e coerenza nei controlli

Trasparenza e coerenza nello svolgimento dei controlli ufficiali sono principi che la nuova proposta della Commissione riafferma con vigore. In tale ambito, viene ulteriormente elaborato e chiarito il principio generale secondo il quale le autorità competenti a livello nazionale sono responsabili per l'efficacia e l'efficienza dei controlli, con particolare riguardo per gli interessi degli operatori economici: se, da un lato, viene ribadito che i controlli abbiano luogo senza che all'operatore ne sia data previa comunicazione (art. 8, par. 4), dall'altro si prevede che le autorità competenti:

- diano regolarmente conto delle attività svolte e dei risultati di queste all'operatore ed al pubblico in generale (rispettivamente artt. 12 e 10) e;
- si adoperino, in ogni caso, per ridurre al minimo gli oneri derivanti per gli operatori economici dall'esecuzione dei controlli (art. 8 par. 5).

Significativa, in tale contesto, è la norma (art. 10, par. 3) che prevede la possibilità per le autorità competenti di rendere noto al pubblico il *rating* degli operatori economici sulla base dei risultati di precedenti controlli ufficiali – similmente a quanto accade già in alcuni Stati UE (ad esempio, Scores on the Doors per la certificazione degli standard di igiene e sicurezza alimentare di bar e ristoranti nel Regno Unito) – a condizione che la classificazione poggi su criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e pubblici e vi siano procedure che garantiscano trasparenza e coerenza delle relative decisioni.

Sempre al fine di assicurare la trasparenza dei controlli ufficiali, la proposta chiarisce la portata del diritto per l'operatore economico di richiedere una controperizia in merito a campionamento, analisi, test o diagnosi effettuati nel contesto di un controllo ufficiale (art. 34).

Esportazioni e importazioni

Le autorità nazionali devono svolgere i controlli ufficiali con la stessa cura sui prodotti:

- di origine europea e destinati alla commercializzazione nel mercato unico;
- di origine europea, ma destinati all'esportazione in mercati extra-europei;
- di origine extra-europea e destinati all'importazione nella UE (art. 8 par. 6).

È tuttavia in materia di importazioni che la Commissione prevede l'intervento normativo di maggiore portata, prevedendo un regime di norme comuni per tutti i prodotti per cui sono previsti controlli alle frontiere. In effetti, l'attuale normativa risulta disciplinata in modo frammentario con regole specifiche (e diverse) a seconda della tipologia dei prodotti



importati (ad esempio, dir. 97/78/CE e dir 91/496/CEE per prodotti di origine animale ed animali vivi, reg. CE 669/2009 per prodotti di origine vegetale, dir. 2000/29/CE per le piante).

Tutte le importazioni soggette a controlli in entrata nel territorio UE – da identificarsi mediante liste positive di prodotti – dovranno essere presentate a Posti di controllo frontalieri (Pcf) operanti sotto la responsabilità delle autorità nazionali competenti (art. 47, par 1). Quest'ultimi dovranno pertanto rimpiazzare, nel lungo periodo, gli attuali:

- Posti di ispezione frontalieri (Pif) previsti dalla legislazione europea veterinaria;
- Punti di entrata designati (Ped) istituiti dal reg. CE 669/2009;
- Punti di entrata (Pe) istituiti a norma della rilevante legislazione fitosanitaria.

Anche in relazione alle attività di controllo, la normativa in cantiere prevede regole uniformi ed in particolare: controlli documentali e d'identità, in linea di massima, sistematici (100%), mentre controlli fisici con intensità da determinarsi in maniera proporzionale al rischio associato con il prodotto importato (art. 47, par. 2 e 3). Se, da un lato, l'idea di modulare la frequenza dei controlli materiali in considerazione della natura e della gravità del rischio rappresenta una novità di portata, per così dire, rivoluzionaria per settori, come quello veterinario, in cui i suddetti controlli sono tradizionalmente sistematici, dall'altro, ha il pregio di permettere un uso più razionale delle risorse (spesso limitate) a livello nazionale, orientandole ove realmente necessario.

Il progetto di riforma della Commissione prevede altresì l'obbligo di pre-notifica da parte dell'operatore economico dell'arrivo al Pcf delle partite di merci soggette a controlli alle frontiere UE – obbligo peraltro già esistente in alcuni settori – mediante l'invio di un Documento sanitario comune di entrata (Dsce) (art. 54). Infine, si prevede che tutte le informazioni contenute nel Dsce saranno processate da Traces, la piattaforma elettronica da tempo utilizzata per il monitoraggio del commercio UE nel settore veterinario.



© Fotolia.com

Finanziamento dei controlli

Lungi dal prevedere un'armonizzazione piena delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali, come auspicato da molti *stakeholders*, la nuova normativa riafferma il principio secondo il quale le tariffe in questione:

- costituiscono il principale strumento tramite cui gli Stati membri si dotano delle risorse necessarie per svolgere i controlli richiesti dalla legislazione europea;
- devono essere determinate in modo da coprire i costi derivanti dai controlli ufficiali nella loro integralità (artt. 76-77).

Le nuove disposizioni prevedono poi l'imposizione obbligatoria di tariffe per i controlli effettuati, ad esempio, su imprese registrate nel quadro della legislazione UE sull'igiene dei mangimi e degli alimenti, sugli operatori del settore delle piante e delle sementi, sui prodotti soggetti a controlli alle frontiere UE e a misure di emergenza. Le microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato totale di bilancio pari o inferiore a 2 milioni di euro) sono comunque esentate dal pagamento delle tariffe obbligatorie (art. 82, par. 2).

In ultimo, le nuove disposizioni in materia stabiliscono, laddove le tariffe applicabili siano determinate in maniera forfettaria, che le autorità na-

zionali dovranno tenere conto dei livelli di osservanza degli standard di sicurezza alimentare dei singoli operatori in modo tale da applicare tariffe ridotte alle imprese che dimostrino di conformarsi costantemente ai requisiti previsti dalla legislazione (art. 80).

Sanzioni e lotta alle frodi alimentari

In tale ambito, la normativa in discussione ribadisce l'obbligo per gli ordinamenti giuridici nazionali di predisporre sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per punire la violazione di norme di diritto alimentare riscontrata in occasione di un controllo ufficiale (art. 136, par. 1). Nuovo in materia – e in parte conseguenza diretta dello scandalo della carne di cavallo – è il principio secondo cui l'entità della sanzione deve essere tale da escludere qualsiasi profitto o ritorno economico per l'impresa che abbia violato intenzionalmente una o più disposizioni in materia di sicurezza alimentare (art. 136, par. 2).

Altra novità è costituita dalla possibilità per la Commissione di adottare piani di controllo coordinati su scala europea, di durata limitata, con l'obiettivo di verificare, tra l'altro, il grado di applicazione di norme di sicurezza alimentare (art. 111). Maturata anch'essa nel contesto dell'*horse-meat scandal*, questa disposizione costituisce il presupposto per la raccolta di informazioni utili a comprendere la portata di una determinata violazione e gli eventuali rischi che essa comporti e, in ultimo, garanzia per la realizzazione in futuro di controlli anti-frode più puntuali.

**Sulla sicurezza alimentare
non si scherza**

Foodline®: sicurezza certificata

I **gas alimentari** sono impiegati nella produzione, conservazione e commercializzazione di prodotti destinati all'alimentazione: sono pertanto parte integrante dei cibi e delle bevande a cui vengono additivati.

Con la linea **Foodline®**, Rivoira offre una gamma completa di gas per uso alimentare prodotta secondo **sistema di qualità certificato** a tutela del consumatore finale.

Rivoira ha infatti ottenuto la certificazione volontaria secondo la norma **UNI EN ISO 22000:2005** e lo standard **Food Safety System Certification 22000:2010**, riferimenti a livello internazionale per la sicurezza e l'igiene alimentare.



Rivoira S.p.A. - Gruppo Praxair
www.rivoragas.com

RIVOIRA
Making our planet more productive™